Legge regionale 20 marzo 2015, n. 31

Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 marzo 2015.

(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25.03.2015)

PREAMBOLO	1
Art. 1 - Contributi straordinari della Regione	
Art. 2 - Norma finanziaria	
Art. 3 - Entrata in vigore	2

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione:

Visti l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Considerato quanto segue:

- 1. In conseguenza dell'eccezionale evento atmosferico che si è verificato il giorno 5 marzo 2015, caratterizzato da venti molto forti, con raffiche fino a 150-170 km/h, precipitazioni e nevicate, si sono verificate cadute di alberi su linee elettriche ed interruzioni della fornitura di energia elettrica, interruzioni delle viabilità per caduta di alberi, danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche ed al patrimonio abitativo privato, nonché gravi danni alle attività agricole, commerciali e industriali.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale ha conseguentemente dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 2014, con decreto 5 marzo 2015, n. 41, per l'intero territorio regionale;

- 3. L'eccezionale fenomeno atmosferico ha pertanto causato, nei comuni colpiti, notevoli danni alle abitazioni, con un gran numero di edifici scoperchiati e di tetti distrutti a causa della caduta di piante.
- 4. Si rende conseguentemente necessario porre in essere un intervento legislativo urgente, che disponga uno stanziamento straordinario per l'erogazione di un contributo di solidarietà alle persone fisiche danneggiate, al fine di agevolare il ripristino delle normali condizioni di vita.

Approva la presente legge

Art. 1 - Contributi straordinari della Regione

- 1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 5 marzo 2015, la Regione, nei limiti della spesa massima di euro 3.000.000,00, interviene con un contributo straordinario di solidarietà in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno per fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino strutturale degli immobili destinati a prima abitazione e delle relative pertinenze.
- 2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall'evento aventi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.
- 3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno effettuate tramite autocertificazione degli interessati, acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico.
- 4. I comuni disciplinano i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.
- 5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali. Il contributo non è cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi

corrisposti allo stesso titolo.

Art. 2 - Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 si fa fronte con le risorse stanziate sull'unità previsionale di base (UPB) 115 "Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.